

# Comune di Carolei

Il Revisore Unico dei Conti

Verbale n°15/2019 del 29/12/2019

Oggetto: Parere sulla proposta "Costituzione Fondo Risorse decentrate anno 2019".

L'anno duemiladiciannove, il giorno ventinove del mese di dicembre, io sottoscritto Antonio Carmine Serra Cassano Revisore Unico dei Conti nominato con deliberazione di C. C. n. 9 del 24.03.2017 sono stato chiamato ad esprimere il mio parere sulla proposta del responsabile del servizio finanziario *pro tempore* avente ad oggetto "Costituzione Fondo Risorse decentrate anno 2019"

**Premesso che:**

1. con deliberazione di Consiglio Comunale n. 18 del 28/4/2018, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2018/2020; successivamente variato
  - a. con delibera di GC n°43/2018 ratificata con delibera CC n°22/2018
  - b. delibera di GC n°54/2018 ratificata con delibera CC n°28 del 22/11/2018;
2. l'Ente con la delibera del Consiglio Comunale n°25 del 31/07/2018 è stato deciso il Dissesto Finanziario ex art 246 del Dlgs 267/2000 (di seguito TUEL);
3. con DPdR del 28/09/2018 – prot. n°5572/2018 - è stato nominato l'OSL il quale ha iniziato ad operare dal 01/01/2019;
4. con deliberazione del Consiglio Comunale n°27/2018 è stata deliberata la revoca degli esercizi finanziari 2019 e 2020 ed art 246 comma 4 del Dlgs 267/2000;
5. con la nota del Ministero dell'Interno di cui al protocollo n°2145 del 15/04/2019 si diffidava l'Ente ad approvare l'ipotesi di Bilancio Stabilmente Riequilibrato entro 20 giorni dal 12/04/2019;
6. con delibera di CC n°17/2019 del 28/04/2019 è stata approvato lo schema di bilancio Stabilmente riequilibrato inviato al vaglio della apposita commissione come previsto dall'art 261 comma 1 del TUEL in data 06/05/2019 – prot. 2526/2019;
7. con delibera GC n° 25/2019, delibera di GC n° 34/2019, proposta di variazione recapitatami per pec in data 28/11 cm – cfr mio verbale n°13/2019 - erano state già applicate tre variazione d'urgenza al bilancio 2018 in attesa di ratifica da parte del Consiglio Comunale;
8. ad oggi, la commissione ministeriale non ha ratificato l'ipotesi di BSR pertanto il Comune deve operare in esercizio provvisorio;
9. ad oggi non risulta costituito il nucleo di valutazione;
10. ad oggi non risultano costituiti i fondi degli anni 2017 e 2018 ed i relativi conti delle spese del personale non sono stati trasmessi alla Ragioneria Generale dello Stato;
11. che con mi è stata recapitata la proposta redatta dal Responsabile pro tempore – n° registro di settore 33/2019 - al fine della certificazione sulla composizione del Fondo delle Risorse Decentrate per l'anno 2019 con annessa tabella di calcolo;

**Rilevato** inoltre che con la documentazione di cui sopra è stato trasmesso il prospetto riepilogativo del rispetto del limite di cui all'art.23, comma 2 del D.Lgs. 75/2017

**Visti:**



l'art. 8, comma 6 del C.C.N.L. 21.05.2018; l'art.40, comma 3 quinquies del D.Lgs. 30/3/2001, n.165; l'art. 10 bis del D. Lgs. 30.03.2001 n. 165, così come sostituito dall'art. 55 del D. Lgs. n. 150/2009;

Preso atto:

- che per effetto delle modifiche introdotte con il comma 456, dell'art. 1, della Legge 147/2013 (Legge di stabilità 2014) all'art.9, comma 2-bis, del D.L. 78/2010, in ordine alla determinazione dei fondi destinati alla contrattazione integrativa è stata prorogata fino al 31 dicembre 2014, l'operatività del primo periodo dell'articolo 9, comma 2bis, del citato decreto, e sono stati resi strutturali, a decorrere dall'anno 2015 i conseguenti risparmi di spesa, che altrimenti sarebbero stati circoscritti (una tantum) al periodo 2011-2014;

- che nella legge di stabilità (articolo 1, comma 236, legge 28 dicembre 2015, n. 208) era stata introdotta una nuova disposizione finalizzata a contenere i costi del salario accessorio dei dipendenti pubblici: "nelle more dell'adozione dei decreti legislativi attuativi degli articoli 11 e 17 della legge 7 agosto 2015, n. 124, [...] , a decorrere dal 1° gennaio 2016 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, [...] , non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2015 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio, tenendo conto del personale assumibile ai sensi della normativa vigente";

- che l'art. 23, comma 2, del D.Lgs. n. 75 del 25.5.2017 prevede testualmente quanto di seguito riportato:

"Nelle more di quanto previsto dal comma 1, al fine di assicurare la semplificazione amministrativa, la valorizzazione del merito, la qualità dei servizi e garantire adeguati livelli di efficienza ed economicità dell'azione amministrativa, assicurando al contempo l'invarianza della spesa, a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016. A decorrere dalla predetta data l'articolo 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è abrogato. Per gli enti locali che non hanno potuto destinare nell'anno 2016 risorse aggiuntive alla contrattazione integrativa a causa del mancato rispetto del patto di stabilità interno del 2015, l'ammontare complessivo delle risorse di cui al primo periodo del presente comma non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2015, ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio nell'anno 2016";

- che in data 21.05.2018 è stato sottoscritto definitivamente il CCNL comparto Funzioni Locali per il triennio 2016/2018, in cui all'art. 67 si disciplina la costituzione del Fondo delle risorse Decentrate;

Vista la circolare del Ministero dell'economia e delle finanze n. 25 del 19.07.2012;

Visto l'art. 239 del D.Lgs. n. 267/00;

**Ricordato**, al tempo stesso, che:

- il fondo del 2016 non poteva infatti superare il 2015, i fondi dal 2011 al 2014 non potevano superare quello del 2010 e dovevano essere ridotti in misura proporzionale alla diminuzione del personale in servizio; a fronte di questa scelta viene invece meno il vincolo della riduzione in misura proporzionale al calo del personale in servizio;
- i fondi per la contrattazione decentrata a partire dal 2015 devono contenere, nella parte stabile, una diminuzione pari al taglio del fondo operato nel 2014 per restare nel tetto di quello del 2010 e per la diminuzione del personale in servizio;
- nel 2016 la riduzione per la diminuzione del personale doveva tenere conto, in riduzione, di quello assumibile, a prescindere dalla effettiva assunzione in servizio; quindi, ci si deve riferire unicamente

alle capacità assunzionali previste nella programmazione, anche tenendo conto dei resti non utilizzati del triennio precedente;

- come si può dedurre dai dettati normativi sopra riportati, a decorrere dal 1° gennaio 2017: l'anno di riferimento per il limite all'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, non è più il 2015. bensì il 2016. non viene più richiesto di ridurre il fondo a seguito della diminuzione del personale in servizio;
- che, benché dal 1° gennaio 2017 non venga più richiesto di ridurre annualmente il fondo a seguito della diminuzione del personale in servizio, fissando come limite l'anno 2016. vengono di contro consolidate le decurtazioni apportate in tale anno per effetto dell'applicazione dei previgenti vincoli ex art. 1, co. 236, della Legge n. 208/2015:

**Ribadito**, quindi, che nella costituzione del fondo delle risorse decentrate per l'anno 2019 si dovranno seguire le seguenti disposizioni:

- il fondo non può superare l'importo determinato per l'anno 2016;
- non dovranno essere effettuate decurtazioni dell'ammontare delle risorse per il trattamento accessorio in relazione all'eventuale riduzione del personale in servizio, tenendo conto del personale assumibile ai sensi della normativa vigente;
- tale vincolo non si applica solo al fondo ma ad ogni compenso di trattamento accessorio sempre nel rispetto
- delle indicazioni della Ragioneria Generale dello Stato fornite per l'elaborazione del Conto Annuale (vedi circolare del 27 aprile 2017, n. 19) sulle voci escluse dai limiti anche negli anni precedenti;
- non potrà essere costituita la parte variabile del fondo in seguito alla dichiarazione di dissesto;

**Preso atto:**

- che le risorse destinate alla produttività/premialità ed allo sviluppo professionale del personale di cui all' art. 67, del CCNL 21.05.2018, individuate come "Risorse Decentrate", non contengono le risorse variabili;
- che la parte stabile è stata incrementata di un importo pari ad € 1.580, (pari ad € 83,20 moltiplicato il numero dei dipendenti in forza al 31/12/2015 2015) e di un importo pari ad € 644,00 ex art 67 comma 2 lettera b;
- che nella determina in esame sono stati annullati gli effetti della determina -n° di registro 55/2018 – a firma dello stesso responsabile del servizio finanziario *pro tempore*;
- che con determina del Responsabile di settore *pro tempore* è stato costituito il fondo per la contrattazione decentrata per l'anno 2016 – prot. 407/2016 – non distribuito.
- che il Fondo delle risorse decentrate per l'anno 2019, oggetto della presente certificazione è quantificato in applicazione del limite di cui all'art. 23 c. 2 del D.Lgs. 75/2017, nonché all'art. 67 comma 7 del CCNL 21.05.2018, in complessivi € 45.246,01;

**Evidenziato** in particolare che nella quantificazione di cui sopra è stato contemplato:

- Riscontrato che il Fondo delle risorse decentrate per l'anno 2019 del Comune di Carolei è di complessivi € 45.246,01 risulta così suddiviso:
  - Quota stabile (art. 67, commi 1 e 2) pari a € 45.246,01;
  - Quota variabile (art. 67, commi 3, 4, 5) pari a € 0,00.



Preso atto altresì del rispetto del limite di cui all'art.23, comma 2 del D.Lgs. 75/2017, complessivamente inteso, non comprensivo anche delle somme inerenti il salario accessorio del personale dirigente pari ad € 11.298,00, come da prospetto ricevuto;

**Vista** la normativa vigente in materia di personale degli EE. LL.;

**Verificato:**

- che la relazione illustrativa e tecnico finanziaria non è stata predisposta;
- che il fondo per l'anno 2019 è stato costituito in conformità alla normativa vigente;
- che l'onere scaturente dalla contrattazione integrativa in esame risulta integralmente coperto dalle disponibilità dell'ipotesi di Bilancio Stabilmente Riequilibrato il quale ad oggi è in attesa di ratifica da parte del Ministro degli Interni;
- che l'ipotesi di contratto collettivo integrativo per il triennio 2019/2021 non è stato predisposto;

**Visto** il parere favorevole del Responsabile del Servizio finanziario pro tempore in ordine alla regolarità contabile e l'attestazione alla copertura della Spesa allegato alla proposta in esame;

**Certifico**

la compatibilità finanziaria sulla costituzione del fondo per la contrattazione integrativa per il personale relativamente all'anno 2019 in quanto risultano rispettati i vincoli normativi e di bilancio e

**subordino** ogni eventuale contrattazione e liquidazione:

- alla trasmissione dei conti delle spese del personale 2017 e 2018 alla Ragioneria Generale dello Stato;
- alla composizione del nucleo di valutazione;
- alla avvenuta ratifica da parte della preposta Commissione del Ministero degli Interni dell'ipotesi di BSR;
- alla redazione della relazione tecnica e finanziaria ex circolare RGS 25/2012;
- alla redazione della relazione illustrativa ex circolare RGS 25/2012;

Tanto mi era dovuto in Carolei il 29/12/2019.

Il Revisore Unico dei Conti

